

Visto il regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione, del 24 luglio 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica al regolamento (CE) n. 1860/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 1198/2006 del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca e il regolamento (CE) n. 498 /2007, che definiscono modalità e condizioni delle azioni strutturali comunitarie nel settore della pesca e il relativo Programma operativo;

Visto il Programma operativo FEP per il settore pesca in Italia per il periodo 2007 – 2013 adottato con decisione C(2007) 6792 della Commissione europea del 19 dicembre 2007 modificato con decisione C(2010) 7914 del 11 novembre 2010;

Visti il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e, in particolare, norme sanitarie per i molluschi bivalvi vivi in materia di limiti relativi alle quantità totali di biotossina marina e il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 28 gennaio 2010, n. 124, concernente la classificazione delle zone di produzione, raccolta e stabulazione dei molluschi bivalvi vivi dell'arco costiero del Friuli Venezia Giulia e linee guida in materia di sorveglianza periodica e approvazione del protocollo d'intesa;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 1995, n. 44, recante norme sulla costituzione di consorzi tra imprese di pesca per la cattura dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 15 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 1997, con il quale si affida al Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Monfalcone (CO.GE.MO Monfalcone), la gestione delle risorse biologiche del mare, limitatamente ai molluschi bivalvi;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 1 dicembre 1998, n. 515, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 29 marzo 1999, con il quale si adotta il regolamento recante la disciplina dell'attività dei consorzi di gestione della pesca dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 22 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 maggio 2001, n. 102, recante la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 7 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 17 febbraio 2006, n.40 recante la "nuova disciplina sull'affidamento ai Consorzi di gestione della gestione e tutela dei molluschi bivalvi nelle aree in mare aperto";

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 16 febbraio 2007 recante il rinnovo quinquennale dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Monfalcone al CO.GE.MO Monfalcone;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 27 dicembre 2010 recante l'adozione del Piano di Gestione Nazionale per le attività di pesca condotte con il sistema a draghe idrauliche e rastrelli da natante così come definito dall'articolo 2, par. 1, lett.b) del Regolamento (CE) n. 1967/2006;

Visto l'articolo 3, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009) che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere aiuti de minimis agli operatori del settore della pesca in materia di compensazioni socio- economica;

Visto l'articolo 3, comma 2, della legge regionale 17/2008 ai sensi del quale con regolamento regionale sono stabiliti criteri e modalità per la concessione degli aiuti de minimis previo parere della competente Commissione consiliare e verifica delle condizioni previste dalla normativa comunitaria da parte del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Visto il decreto del Presidente della Regione 1 dicembre 2009, n. 335, con il quale è stato emanato il "Regolamento per la concessione di aiuti in regime de minimis a favore degli imprenditori ittici del Friuli Venezia Giulia che esercitano la pesca dei molluschi bivalvi nel

Compartimento marittimo di Monfalcone ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009)";

Vista la nota del 7 febbraio 2011, accolta al n. prot SCPA13.1/8685 del 10 febbraio 2011 con la quale il COGEMO Monfalcone ha comunicato di aver deliberato un periodo di fermo della pesca delle vongole e dei cannicchi;

Preso atto che lo stato di crisi della pesca delle vongole (*Chamelea gallina*), dichiarato dal COGEMO Monfalcone a partire dal 2009, è stato confermato anche per l'anno 2011 e che pertanto il perdurare della carenza del prodotto ittico della pesca ha imposto al COGEMO ulteriori provvedimenti di interruzione volontaria dell'attività di prelievo da parte delle imprese autorizzate alla pesca delle vongole con sistema draga idraulica nel Compartimento marittimo di Monfalcone per il ripopolamento dei banchi naturali;

Considerato che appare necessario modificare la disciplina regolamentare vigente nella parte riguardante l'attestazione del periodo di fermo volontario dell'attività di pesca delle vongole e cannicchi che è dichiarata dal COGEMO in quanto esclusivo gestore dell'attività di pesca in parola e pertanto soggetto responsabile dell'attività delle imprese consorziate;

Vista la nota del 22 marzo 2011 prot. 0012881 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con cui la Regione è stata autorizzata ad erogare in regime de minimis, per l'anno 2011, un intervento a favore degli imprenditori ittici che esercitano la pesca delle vongole e dei cannicchi con il sistema draga idraulica nel compartimento di Monfalcone;

Vista altresì la nota accolta al n. prot. SCPA 11.6/31335 del 12 maggio 2011 con la quale il Consorzio Giuliano Maricoltura (COGIUMAR), in rappresentanza delle imprese associate che esercitano attività di miticoltura nel golfo di Trieste, evidenzia il grave danno subito a causa del protrarsi della sospensione della commercializzazione per la presenza di biotossine e chiede l'attivazione delle opportune disposizioni per la concessione di aiuti in regime de minimis ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 17/2008;

Preso atto che nel comparto delle imprese di miticoltura operanti nel Compartimento marittimo di Trieste si sono verificate sospensioni della raccolta dei molluschi, predisposte dalle ordinanze dell'Autorità sanitaria, per un periodo superiore a quattro mesi consecutivi a cavallo delle annualità 2010 – 2011, segnalate all'Amministrazione regionale dal Consorzio Giuliano Maricoltura, in rappresentanza delle imprese di miticoltura operanti in suddetto Compartimento marittimo;

Preso atto che per quanto riguarda le misure sanitarie il Programma operativo FEP prevede compensazioni per le riduzioni di reddito a seguito di contaminazione di molluschi nei limiti previsti all'articolo 31, par.1, del regolamento CE 1198/2006;

Viste le linee guida per l'attuazione delle misure sanitarie nell'ambito della Misura 2.1 – Acquacoltura – Sottomisura 3 del Fondo europeo per la pesca (FEP)- che prevedono l'ammissibilità all'indennità per le imprese di acquacoltura costrette a sospendere la raccolta dei molluschi nei seguenti casi:

- a) sospensione per periodi superiori a quattro mesi consecutivi;
- b) sospensione anche per periodi inferiori o pari a quattro mesi, qualora la perdita dovuta alla sospensione superi il 35 per cento del fatturato annuo dell'impresa;

Ritenuto di dover provvedere pertanto a disciplinare l'aiuto de minimis anche per le imprese di miticoltura operanti nel Compartimento marittimo di Trieste applicando per l'accesso all'aiuto le condizioni per l'attuazione delle misure sanitarie nell'ambito della Misura 2.1 – Acquacoltura – Sottomisura 3 del Fondo europeo per la pesca (FEP);

Considerato che l'esigenza di intervenire anche per il comparto dei miticoltori rende necessario predisporre, per dare organicità e chiarezza alla disciplina degli aiuti, un unico regolamento per la concessione di aiuti in regime de minimis a favore delle imprese di pesca del Friuli Venezia Giulia che esercitano l'attività di pesca dei molluschi bivalvi con il sistema draga idraulica nel Compartimento marittimo di Monfalcone e per le imprese che esercitano l'attività di miticoltura nel Compartimento marittimo di Trieste;

Ritenuto di stabilire inoltre che nel caso la dotazione finanziaria disponibile a bilancio risulti insufficiente per soddisfare i due comparti citati, la struttura regionale competente in materia di pesca e acquacoltura provvede al riparto delle risorse disponibili tra le imprese e che il medesimo avviene sulla base di percentuali determinate nel regolamento in considerazione dell'entità

massima necessaria per ciascun comparto, cosicchè le risorse siano conferite in maniera proporzionale tra le imprese dei due comparti;

Ritenuto pertanto di abrogare il "Regolamento per la concessione di aiuti in regime de minimis a favore degli imprenditori ittici del Friuli Venezia Giulia che esercitano la pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Monfalcone ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009)" di cui al decreto del Presidente della Regione 335/2009 e di approvare un regolamento regionale unico recante la disciplina per la concessione di aiuti in regime de minimis a favore di imprese della pesca operanti in Friuli Venezia Giulia;

Visto il testo del "Regolamento per la concessione di aiuti in regime de minimis a favore di imprese del settore della pesca marittima operanti in Friuli Venezia Giulia, in esecuzione dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009)" predisposto dalla Direzione risorse rurali, agroalimentari e forestali allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Vista la nota del Servizio caccia pesca e ambienti naturali della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali, prot. SCPA/11.5/31805 dd. 16.05.2011, con la quale il medesimo ha provveduto a segnalare al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali il testo del regolamento per la concessione di aiuti in regime de minimis a favore di imprese della pesca operanti in Friuli Venezia Giulia in esecuzione dell'articolo 3, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009) per le verifiche del rispetto dei limiti del plafond nazionale in regime de minimis del settore pesca e acquacoltura;

Vista la nota del 24 maggio 2011 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali accolta al n. prot SCPA/11.5/33911 del 25 maggio 2011, che ha preso atto di quanto comunicato dalla Regione con la nota del 16 maggio 2011, ha annullato la precedente autorizzazione resa con nota n. prot. 0012881 del 22 marzo 2011 ed ha autorizzato la Regione ad erogare, in regime de minimis e nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni comunitarie vigenti, l'importo di Euro 210.000,00 per la concessione di aiuti a favore delle imprese della pesca operanti in Friuli Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 che detta norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2011)";

Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 23 "Bilancio di previsione per gli anni 2011-2013 e per l'anno 2011 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia";

Visto il Programma Operativo di Gestione 2011, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2776 dd. 29.12.2010 e successive variazioni;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 17 giugno 2011, n. 1152, con la quale è stato approvato in via preliminare il "Regolamento per la concessione di aiuti in regime de minimis a favore di imprese del settore della pesca marittima operanti in Friuli Venezia Giulia, in esecuzione dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009)" nel testo allegato alla medesima deliberazione, ed è stata disposta la trasmissione del testo del regolamento alla Commissione consiliare competente per l'espressione del parere previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 17/2008;

Vista la nota prot 0004749 del 23 settembre 2011 con la quale il Presidente della Commissione consiliare permanente ha comunicato che la medesima, nella seduta del 22 settembre 2011, ha espresso parere favorevole all'unanimità sulla deliberazione della Giunta regionale del 17 giugno 2011, n. 1152;

Visto il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277, concernente il Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000 n. 7, che detta disposizioni in materia di procedimenti amministrativi e di diritto di accesso;

Vista la Legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia della Regione;

Su proposta dell'Assessore alle risorse rurali, agroalimentari e forestali
La Giunta regionale all'unanimità

delibera

1. E' approvato il "Regolamento per la concessione di aiuti in regime de minimis a favore di imprese del settore della pesca marittima operanti in Friuli Venezia Giulia, in esecuzione dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009)", nel testo allegato alla presente deliberazione della quale forma parte integrante e sostanziale.
2. Alla presente deliberazione sarà data esecuzione con decreto del Presidente della Regione che sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.